

COMUNE DI CAUTANO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CAUTANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

B) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE ED EQUIORDINAZIONE NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI PROGRAMMAZIONE, COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE SU UN PIANO DI PARITA' CON I COMUNI VICINI PER IL SODDISFACIMENTO DI COMUNI ESIGENZE.

05. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DA CAUTANO CAPOLUOGO, DALLA FRAZIONE CACCIANO E DALLE CONTRADE MAIONE, CESINE, SALA, SAN GIOVANNI E LORETO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA

COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 19,73 CONFINANTE CON I COMUNI DI VITULANO, CAMPOLI M. T. , TOCCO CAUDIO E FRASSO TELESINO.

03. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL NUOVO PALAZZO CIVICO SITO AL VIALE PRINCIPE UMBERTO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA FRAZIONE E DELLE CONTRADE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI; GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DALLE LEGGI SPECIALI.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA ALL'INTERNO DEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO FACILMENTE ACCESSIBILE DA DESTINARE AD `ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' ELA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CAUTANO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE PORTATO DAI VIGILI URBANI IN UNIFORME NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

PARTE 01

- ORDINAMENTO STRUTTURALE -

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 10

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'ATTIVITA' COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE NONCHE' DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DI MAGGIO - GIUGNO E SETTEMBRE - OTTOBRE.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DAGLI ARTT. 32/2 LETTERA B DELLA LEGGE 142/90 .

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

05. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PONENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. E' FACOLTA' DEL SINDACO DI AGGIUNGERE ALL'ORDINE DEL GIORNO ALTRE QUESTIONI.

ART. 12

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PER L'ESAME DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO, LA COMPOSIZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO. IN CASO DI PARITA' DI VOTI CONSEGU E L'ANZIANITA' IL CONSIGLIERE CHE PRECEDE PER ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL " GIUSTO PROCEDIMENTO ".

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, OGNI ANNO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA. IN OGNI CASO IL CAPOGRUPPO NON PUO' ESSERE UN COMPONENTE DELLA GIUNTA.

02. IL REGOLAMENTO DEVE PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PORTARE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIO PUO' ELEGGERE UN NUMERO NON MAGGIORE DI DUE ASSESSORI FRA CITTADINI DEL COMUNE NON CONSIGLIERI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. GLI ASSESSORI ESTERNI POSSONO PARTECIPARE AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE

DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) APPROVARE I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE QUALORA TALE ADEMPIMENTO NON SIA ATTRIBUITO AL SINDACO;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI.

I) DELIBERA LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE IN CONFORMITA' DELL'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;

L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

M) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO. NEI CASI DI URGENZA IL SINDACO DECIDE AUTONOMAMENTE SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA;

N) APPROVA TRANSAZIONI SALVO LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO.

O) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

P) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA COMUNITA' MONTANA, DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

Q) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA

MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
R) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

S) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE.

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E-DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU " PERSONE " IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN " SEDUTA PRIVATA " .

04. LE ISTRUTTORIE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 22

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELLA ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI DI ATTRIBUZIONE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, IN CONFORMITA' DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, PREVIA CONFORME DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, DOPO AVER SENTITO IL PARERE DELLE APPOSITE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
- P) ADOTTA PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE:
- Q) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DI LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 26

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

- ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI -

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI.

A) PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, PROGETTAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, RELAZIONI, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
C) ROGITO CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE.

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO, CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA

COMPETENZA:

- F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORI, DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI ,ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- G) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO.
- H) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO.
- I) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, E QUELLE ESTERNE.
- 02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ANCHE SCRITTI ED ESPRIME VALUTAZIONE DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, GLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
- 03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE. I POTERI E LE FUNZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- 01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E, SE RICHIESTO, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
- 02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.
- 03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
- 04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
- 05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 32

ASSENZA DEL SEGRETARIO

01. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO, SI RINVIA ALLE NORME DI LEGGE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 33

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' PERSONALE CONNESSA ALLE MANSIONI DI COMPETENZA EDI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DEL PERSONALE INDIVIDUA FORME E MODALITA' I ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DALLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE.

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE.

B) DOTAZIONE ORGANICA:

C) DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITA' E SANZIONI;

D) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

E) TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, SI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 35

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE AD ALTRI ENTI TERRITORIALI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA, PREVIA ANALISI DELLA CONVENIENZA AMMINISTRATIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, DELIBERATA DALL'ORGANO COMPETENTE, DOVRA' ESSERE DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 37

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI EDI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. LO STATUTO DELLE AZIENDE DETERMINA LA DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI, LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS ED I CASI DI REVOCA.

04. SONO ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 38

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE

ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DELL'APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMPRESO I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA ISTITUZIONE, LA MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 39

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI NECESSARI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL COSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 40

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL

PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 42

NOMINA E REVOCA

01. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA MUNICIPALE O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

03. IL SOSTITUTO RESTA IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SOSTITUITO.

04. IL DIRETTORE VIENE NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE. VIENE REVOCATO DALLA STESSA CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, ALLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE. IL DIRETTORE PUO' ALTRESI' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA MOTIVATA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN TAL CASO IL DIRETTORE REVOCATO CESSA DALLA CARICA CON EFFETTO IMMEDIATO, LE FUNZIONI VENGONO ESERCITATE DAL PRESIDENTE FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE. LA GIUNTA MUNICIPALE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, NOMINA IL NUOVO DIRETTORE.

ART. 43

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO EDI COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO PRIMARIO DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. TALE CONTROLLO E' DIRETTO A VERIFICARE LA EFFICACIA, LA EFFICIENZA E LA ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI. A TAL FINE IL CONSIGLIO RICHIEDE AGLI ORGANI ED UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA

GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 45

REVISORE DEL CONTO

01. LE FUNZIONI, LE PREROGATIVE E LA DURATA DELLA CARICA DEL REVISORE DEL CONTO SONO QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. LA REVOCA PUO' ESSERE DISPOSTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. CAUSA DI DECADENZA SONO LA SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITA' O IL VENIR MENO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE. LA DECADENZA E' ACCERTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. AL REVISORE DEL CONTO SPETTA UN COMPENSO DA DETERMINARSI CON LA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

PARTE 02

- ORDINAMENTO FUNZIONALE -

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 46

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL COMUNE PROMUOVE IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO CHE COMPRENDE I COMUNI MONTANI DI CAUTANO, TOCCO CAUDIO, NONCHE' GLI ALTRI COMUNI DELLA VALLE VITULANESE, IN CONSIDERAZIONE DELLA UNITARIETA' DEL SISTEMA GEOGRAFICO E DELL'OMOGENEITA' SOCIO-ECONOMICO- CULTURALE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 61 DELLA LEGGE 142/90 , CHE PREVEDE IL RIORDINO DELLA COMUNITA' MONTANA SECONDO I CRITERI FISSATI DALL' ARTT. 28 DELLA LEGGE STESSA O, IN ALTERNATIVA, IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA COMUNITA' MONTANA CHE COMPRENDA TUTTI I COMUNI INTERESSATI DELLA VALLE VITULANESE.

CAPO 02

- FORME COLLABORATIVE -

ART. 47

PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E CON LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI ORGANIZZARE E COORDINARE UNITAMENTE AGLI STESSI SERVIZI ED ATTIVITA' TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE

ISTITUZIONALE.

02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 48

CONVENZIONI E CONSORZI

01. IL COMUNE PER OTTENERE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO PRIVILEGIA GLI ISTITUTI DELLA CONVENZIONE E DEL CONSORZIO DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE REFERENDARIA, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 49

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGE SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI IN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO:

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

- PARTECIPAZIONE POPOLARE -

ART. 50

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE FORME ASSOCIATIVE LIBERE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE AD AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE

DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCA IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE CON SOGGETTI SOCIALI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE UNA CONSULTA PERMANENTE PER PROBLEMATICHE SOCIO-CULTURALI-SPORTIVE. DELLA CONSULTA FANNO PARTE IL SINDACO O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE E N. 07 COMPONENTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I CITTADINI ELETTORI. LA CONSULTA DURA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO. LE ATTRIBUZIONI DELLA CONSULTA SONO STABILITE DAL CONSIGLIO. IN OGNI CASO ALLA CONSULTA SPETTA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

CAPO 01

- INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA -

ART. 51

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE NEI CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEVONO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. NELLE MORE DELLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO I RESPONSABILI DELL'UFFICIO COMPETENTE.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE

VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL' ACCESSO.

09. IL SINDACO, PREVIA CONFORME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 52

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I SOGGETTI AVENTI INTERESSI NEL COMUNE SINGOLI OD ASSOCIATI POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

02. LE ISTANZE E LE PETIZIONI SONO ATTI PER MEZZO DEI QUALI SI RICHIEDE LA EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DETERMINATO O SI ESPONGONO COMUNI NECESSITA' O SI SEGNALANO SITUAZIONI PER LE QUALI SI SOLLECITA L'INTERVENTO DELL' AMMINISTRAZIONE.

03. LE ISTANZE POSSONO ESSERE PROPOSTE ANCHE DA SINGOLI CITTADINI INTERESSI INDIVIDUALI.

04. LE PETIZIONI SONO PROPOSTE DA UNA PLURALITA' DI SOGGETTI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (ASSOCIAZIONI, COMITATI, ETC.) .

05. LA PROPOSTA E' UN ATTO CON CUI SI AVANZANO SUGGERIMENTI, CONSIGLI ED INDICAZIONI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI O PER L' ASSUNZIONE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA, CON LA PARTECIPAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE FINALITA' AI QUALI SI RICHIEDE VENGA ADEGUATA L' AZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE.

06. LA PROPOSTA DEVE ESSERE AVANZATA DA ALMENO 50 SOGGETTI AVENTI INTERESSI NEL COMUNE.

07. APPOSITO REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LE PROCEDURE, I MODI, I TEMPI ED INDIVIDUA LE COMPETENZE ISTRUTTORIE E DEGLI ORGANI DEL COMUNE, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI CHE SEGUONO.

08. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', HANNO FORMA SCRITTA. SONO INDIRIZZATE AL SINDACO E DEVONO INDICARE CHIARAMENTE L'OGGETTO DELLA RICHIESTA E I RELATIVI SCOPI.

09. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO ISTRUITE DAI COMPETENTI UFFICI COMUNALI.

10. NELLE IPOTESI DI ISTANZE E PETIZIONI, IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE, CON LA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO RICHiesto, OVVERO DI QUELLO CONSIDERATO PIU' IDONEO A TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO, O MEDIANTE LA COMUNICAZIONE MOTIVATA DELLE RAGIONI DEL DINIEGO A FIRMA DEL SINDACO O DI SUO DELEGATO.

11. LA PROPOSTA, AL TERMINE DELL'ISTRUTTORIA, E' TRASMESSA AL SINDACO CHE ASSUME LE CONSEGUENZIALI INIZIATIVE E NE DA' COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI ED AL CONSIGLIO.

12. IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE NEL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA, SALVO I CASI IN CUI SI RENDA INDISPENSABILE ACQUISIRE PARERI E PROCEDERE A SUPPLEMENTI ISTRUTTORI.

03. IL SINDACO, AL COMPIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA, RIFERISCE, AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE SUGLI ESITI DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI PERVENUTE E SUI CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI.

CAPO 02

- ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE -

ART. 53

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI SOPRATTUTTO DI VOLONTARIATO, ANCHE IL VOLONTARIATO SINGOLO:

02. L'AMMINISTRAZIONE CONSENTE A TALI FORME DI VOLONTARIATO L'ACCESSO AI DATI SOCIO-ECONOMICI DI CUI E' IN POSSESSO.

ART. 54

ASSOCIAZIONI

01. E' ISTITUITO L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE DI CUI SOPRA.

02. L'ALBO E' TENUTO DALLA GIUNTA COMUNALE LA QUALE VI REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE FORME ASSOCIATIVE SUDDETTE, CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEVE ESSERE NEGATA A QUELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO FRA I LORO AFFILIATI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA E/O SIMILI PER MOTIVI DI MAFIA O SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI PER MOTIVI DI MAFIA.

04. OGNI ANNO IL SINDACO INVITA TUTTE LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 A PARTECIPARE AD UN FORUM AL FINE DI RECEPIRE PROPOSTE E INIZIATIVE INERENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. DEL FORUM E' REDATTO VERBALE E DEI LAVORI IL SINDACO RELAZIONA ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

06. LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI DAGLI ARTT. 51 E 52 E CON LE STESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI SOCIALI.

ART. 55

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE FORME DI COOPERAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO CONFORMEMENTE A DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI VARI.

ART. 56

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE ISCRITTE ALL'ALBO, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTE ULTIME.

02. IL REGOLAMENTO, PER IL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE PREVEDERE, PER L'ADOZIONE DI ATTI GENERALI, FORME DI CONSULTAZIONE DEI PREDETTI

ORGANI.

CAPO 03

- REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO -

ART. 57

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, DI TARIFFE, SU NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ED AZIENDE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL' ULTIMO QUINQUENNIO.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
 - A) 200 ELETTORI DEL COMUNE.
 - B) IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO O DECADENZA E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE NONCHE' LE PROCEDURE DI RICORSO.
05. HANNO DIRITTO AL VOTO TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE. IL VOTO DEVE ESSERE PERSONALE E SEGRETO. LA DELEGA ALLA PERSONALITA' DEL VOTO E' CONSENTITA SOLO NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 41 DEL D.P.R. 570/60 .

ART. 58

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L' ISTITUTO DELL' ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO

DI COPIE.

ART. 60

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO, SONO RESI PUBBLICI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'INFORMAZIONE, COMUNQUE, DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO, SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 03

- FUNZIONE NORMATIVA -

ART. 61

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI SULL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. L'INIZIATIVA PER LE MODIFICHE STATUTARIE E' CONSENTITA ANCHE AD ALMENO 200 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL 16 ANNO DI ETA', SECONDO UNA PROPOSTA PER ARTICOLI. IN TAL CASO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DEVE ESSERE AUTENTICA ALMENO PER IL PRIMO FIRMATARIO CHE GARANTISCE PER GLI ALTRI; DEVONO ESSERE INDICATI I DATI ANAGRAFICI PER OGNUNO DEI FIRMATARI.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 62

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO:

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI O MODIFICA DEGLI STESSI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED A 100 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL 16 ANNO DI ETÀ', SECONDO UNA PROPOSTA PER ARTICOLI E CON LE MODALITÀ' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 61 .

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITÀ' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHÉ PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITÀ' CHE NE CONSENTA L'EFFETTIVA CONOSCIBILITÀ'. ESSI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 63

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 180 GIORNI SUCCESSIVI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 64

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITÀ' CHE LE RENDONO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. I POTERI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO IVI COMPRESO IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE 03 COMMA.

ART. 65

NORME TRANSITORIE E' FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE

NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE I REGOLAMENTI PREVISTI DEL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE PROPOSTE DALLA GIUNTA MUNICIPALE ENTRO NOVE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.